

Domande frequenti sui cespiti dei FLAG nel contesto della stabilità delle operazioni

D: Alla scadenza del periodo del programma FEP, molti FLAG cesseranno formalmente di esistere. Le autorità di gestione devono applicare le norme relative alla stabilità delle operazioni alle attività dei FLAG?

R: L'articolo 56 del regolamento relativo al FEP (1198/2006) fa riferimento alla stabilità delle "operazioni", pertanto si applica ai progetti selezionati dai FLAG e attuati dai beneficiari. Non si applica invece alle spese operative dei FLAG, che sono ammissibili solo per la durata del periodo di attività di questi ultimi.

D: Quali sono le norme di ammissibilità delle spese per attività immobilizzate acquisite dai FLAG sotto la voce "costi operativi"?

R: Se i FLAG hanno acquisito attività sotto la voce "costi operativi" che in base alla legislazione nazionale sono soggette ad ammortamento su un dato numero di anni, solo la parte di ammortamento che ricade entro la scadenza del periodo di ammissibilità (ossia il 31 dicembre 2015) può essere considerata un costo operativo ammissibile.

Qualora le attività avessero un valore residuo alla fine del programma, il (rimanente) valore dovrebbe essere dedotto dalle dichiarazioni finali di spesa presentate dai rispettivi FLAG.

Ai fini di una semplificazione amministrativa, i FLAG sono invitati a ricorrere a contratti di leasing per le attività immobilizzate che intendono finanziare come spese operative, in particolare per le attività il cui ammortamento si estenderebbe oltre il periodo di ammissibilità.